

Legge regionale 23 giugno 1993, n.41

Modifica alla L.R. 53/81 - Interventi per il diritto allo studio

ARTICOLO 1

L'art. 9 della LR 19 giugno 1981, n. 53 e' cosi' sostituito:

"Art. 9
(Progetti di area)

1. Ai fini della presente legge, sono definiti di area i progetti:

- a) indirizzati al sostegno e alla qualificazione dell'attivita' educativa e didattica della scuola, sia mediante interventi volti a prevenire situazioni di insuccesso, di dispersione o di esclusione, sia attraverso l'aggiornamento dei metodi e delle strumentazioni didattiche, sia per mezzo di esperienze di ricerca e di sperimentazione;
- b) volti a migliorare il livello di erogazione dei servizi di trasporto e di ristorazione, ovvero a ridurne i costi.

2. I progetti di cui al primo comma sono riferiti ad aree territorialmente omogenee sotto il profilo dei bisogni socio - economici ed educativi".

ARTICOLO 2

L'art. 10 della LR 19 giugno 1981, n. 53 e' cosi' sostituito:

"Art. 10
(Soggetti proponenti)

1. In conformita' ai contenuti del Piano di indirizzo, di cui all'art. 12, di seguito chiamato Pdi, i Comuni, singoli o associati, o le Comunita' Montane da loro delegate, definiscono operativamente i bisogni socio - economici ed educativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche e propongono alla Provincia i progetti di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 9, d'intesa con le istituzioni scolastiche, anche su loro istanza, nonche', secondo i contenuti del progetto, con gli Enti e con gli organi periferici dell'Amministrazione pubblica la cui competenza sia necessaria per la realizzazione del progetto stesso.

2. I progetti di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 9 sono proposti dai Comuni, singoli o associati, ovvero dalle Comunita' Montane da loro delegate.

3. I progetti di cui al primo comma, lettere a) e b) dell'art. 9 d'interesse sovracomunale sono proposti dai Comuni sentiti i Distretti scolastici territorialmente competenti".

ARTICOLO 3

L'art. 11 della LR 19 giugno 1981, n. 53 e' cosi' sostituito:

"Art. 11
(Interventi regionali)

1. La Regione concorre all'attuazione del diritto allo studio:

- a) contribuendo a finanziare i progetti di cui all'art. 9 e gli interventi ordinari di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5;
- b) svolgendo proprie attivita' di ricerca, realizzando interventi di carattere sperimentale di interesse regionale e promuovendo, ai fini della presente legge, l'aggiornamento del personale degli enti locali in collaborazione con questi ultimi;
- c) sostenendo con contributi annui l'attivita' dei Distretti scolastici, per quanto loro richiesto ai sensi della presente legge.

2. Gli interventi regionali di cui al primo comma sono definiti dal Pdi di cui al successivo art. 12".

ARTICOLO 4

L'art. 12 della LR 19 giugno 1981, n. 53 e' cosi' sostituito:

"Art. 12
(Piano di indirizzo: contenuti)

1. Il Pdi stabilisce:

- a) i parametri e gli indicatori socio - economico - educativi in base ai quali:
 - 1. la Regione assume il provvedimento deliberativo annuale di cui all'art. 14, primo comma;
 - 2. le Province assumono il provvedimento deliberativo di cui all'art. 14, quarto comma;
- b) i procedimenti e le modalita' con cui la Regione effettua la verifica di efficienza ed efficacia sui progetti di area;
- c) i criteri e gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dei Comuni, ivi compresi quelli relativi alla determinazione delle tariffe.

2. Il Pdi, inoltre, contiene:

- a) l'analisi del settore, ivi compresi i risultati delle verifiche di efficienza e di efficacia;
- b) gli obiettivi e le strategie di intervento, ad integrazione e specificazione del programma regionale di sviluppo;
- c) gli specifici obiettivi operativi, articolati per ambito provinciale o sub - provinciale, al cui perseguimento sono rivolti i progetti di area, nonché i criteri e le priorità per la loro valutazione, selezione e approvazione da parte delle Province; tali criteri e priorità possono anche contenere indicazioni sia al fine di favorire interventi di più ampia scala, sia in ordine alle garanzie di parziale copertura dei costi da parte di altri soggetti pubblici e privati;
- d) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali, da destinare annualmente ai progetti di area in ciascuna Provincia, nonché la relativa quota da destinare agli interventi ordinari;
- e) i criteri e i parametri in base ai quali sono erogati i contributi annui ai Distretti scolastici previsti dall'art. 11, primo comma, lettera c), nonché le relative quote di spesa sul totale dei finanziamenti destinati ai progetti di area;
- f) gli studi, le ricerche e le sperimentazioni progettuali, in tema di diritto allo studio, che la Regione intende svolgere direttamente nel triennio a sostegno della propria attività di programmazione e a supporto dell'attività progettuale dei soggetti di cui all'art. 11, primo comma, lettera a), specificando la quota di spesa riservata a tali iniziative sul totale dei finanziamenti destinati ai progetti di area.

3. Il Pdi assume efficacia normativa relativamente ai contenuti di cui al primo comma".

ARTICOLO 5

L'art. 13 della LR 19 giugno 1981, n. 53 e' così' sostituito:

"Art. 13
(Formazione e approvazione del Pdi)

1. la Giunta regionale elabora lo schema di Pdi previo contraddittorio con le province, che, a tale fine, sentiti i Comuni, i Consiglio scolastici distrettuali e i Provveditori agli studi, formulano proposta e pareri in ordine:

- a) all'analisi del settore e alla specificazione degli obiettivi del Pdi;
- b) alla determinazione delle quote di finanziamento da riservare rispettivamente ai progetti di area ed agli interventi ordinari;
- c) all'individuazione dei parametri e degli indicatori socio -

economici di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 12;
d) alla definizione degli specifici obiettivi operativi da perseguire con i progetti di area in ciascun ambito provinciale ed alla individuazione delle priorit .

2. La Giunta regionale, sentita la Sovrintendenza scolastica regionale, trasmette la proposta del Pdi al Consiglio regionale entro il 30 settembre, il quale l'approva entro il 15 novembre.

ARTICOLO 6

L'art. 14 della LR 19 giugno 1981, n. 53 e' cosi' sostituito:

"Art. 14
(Attuazione del Pdi)

1. Sulla base dei parametri e degli indicatori socio - economico - educativi definiti dal Pdi e della quota annuale percentuale di cui alla lettera d), secondo comma, dell'art. 12, la Giunta regionale, con deliberazione di riparto da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, stabilisce, per ciascun ambito provinciale, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di area e degli interventi ordinari.

2. le Province per esigenze generali o in relazione a specifiche situazioni, possono integrare, con proprio atto deliberativo, i finanziamenti regionali destinati ai progetti di area con proprie risorse.

3. I soggetti di cui all'art. 10, primo e secondo comma, presentano i loro progetti alla Provincia territorialmente competente entro il 30 aprile di ogni anno e li trasmettono in copia alla Giunta regionale.

4. In conformita' agli obiettivi ed ai criteri del Pdi e all'eventuale atto di integrazione finanziaria di cui al precedente secondo comma, le Province provvedono entro il 30 giugno di ogni anno:

- ad approvare i progetti di area, indicando quelli esclusi e le relative motivazioni;
- ad impegnare le eventuali integrazioni finanziarie disposte a carico del proprio bilancio;
- a ripartire tra i Comuni i finanziamenti per gli interventi ordinari. Gli atti relativi, divenuti esecutivi, sono trasmessi immediatamente alla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale provvede ad impegnare ed erogare i finanziamenti in favore dei beneficiari dei progetti di area e degli interventi ordinari approvati dalle Province, dandone

tempestiva comunicazione al Consiglio regionale.

6. La provincia esercita il controllo sull'attuazione dei progetti di area".

ARTICOLO 7

Dopo l'art. 14 della LR 19 giugno 1981, n. 53 e' introdotto il seguente:

"Art. 14/ bis
(Vigilanza e controllo - Poteri sostitutivi)

1. All'adempimento delle funzioni previste dalla presente legge la Provincia provvede mediante le proprie strutture organizzative.

2. La Giunta regionale dispone verifiche ed accertamenti sulla realizzazione dei progetti e sulla loro corrispondenza effettiva agli specifici obiettivi operativi indicati dal Pdi, nonche' sulla conformita' al disposto di cui all'art. 6, secondo comma, in ordine all'attribuzione dei benefici disposti dai Comuni per gli interventi ordinari. La Giunta regionale, in caso di inadempienze, diffida gli enti competenti a provvedere agli atti dovuti ai sensi della normativa regionale.

3. Nel caso in cui una Provincia non provveda, nei termini stabiliti dall'art. 14, quarto comma, ad approvare o ad inviare alla Giunta regionale gli atti di cui al citato art. 14, la Giunta regionale, esaminati i progetti di area pervenuti a quella Provincia, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione per la loro approvazione e per il loro finanziamento nei limiti della disponibilita', senza tener conto dell'eventuale finanziamento integrativo provinciale di cui all'art. 14, secondo comma.

La Giunta regionale, inoltre, con proprio atto di riparto, assegna ai Comuni i finanziamenti per gli interventi ordinari.

4. Nel caso in cui il finanziamento assegnato ad un progetto di area resti inutilizzato perche' le iniziative e gli interventi in esso indicati non sono stati realizzati nei tempi previsti dal progetto stesso, ovvero la realizzazione del progetto finanziato risulti, da verifiche e controlli provinciali o regionali, palesemente difforme dalle finalita' indicate dal Pdi o contenute nei progetti, la Giunta regionale provvede al recupero delle somme erogate, che saranno utilizzate per la realizzazione di altri progetti di area".

ARTICOLO 8

L'art. 15 della LR 19 giugno 1981, n. 53 e' cosi' modificato

"Art. 15

(Finanziamento degli interventi)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fara' fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1994 mediante l'istituzione di nuovi capitoli di bilancio con la denominazione sottoindicata ed al cui finanziamento si provvedera', a decorrere da tale esercizio, con legge di bilancio:

- a) "contributi per il finanziamento dei progetti di area per il diritto allo studio" (artt. 9 e 11, primo comma, lett. a);
- b) "contributi sulla spesa corrente dei Comuni per gli interventi per il diritto allo studio di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della LR 53/ 81" (art. 11 primo comma, lett. a);
- c) "fondo per le attivita' di ricerca, di sperimentazione progettuale e di aggiornamento del personale degli Enti locali per il diritto allo studio" (art. 11, primo comma, lett. b);
- d) "contributi ai Consigli scolastici distrettuali per attivita', elaborazione e proposta in materia di diritto allo studio" (art. 11, primo comma, lett. c)".

ARTICOLO 9

L'art. 16 della LR 19 giugno 1981, n. 53 e' cosi' modificato:

"Art. 16

(Norma finale)

1. Per la ripartizione dei finanziamenti nell'anno 1993 si continuano ad applicare le disposizioni e le procedure previste dalla precedente normativa agli artt. 11, 13 e 14 della LR 19 giugno 1981, n. 53.

2. I termini di cui al precedente art. 14, relativi all'anno 1994, sono stabiliti con il Pdi".